

Tablelle ACI: come quantificare il valore del fringe benefit

Maurizio Villani e Iolanda Pansardi - Studio Legale Tributario Villani

Quando si parla di costi chilometrici secondo le tabelle ACI, si fa riferimento a quelle tabelle che quantificano il rimborso che spetta a chi svolge con il proprio mezzo attività lavorativa in favore del datore. In sostanza, si tratta dei rimborsi effettuati dai datori di lavoro ai lavoratori, chiamati a svolgere la prestazione lavorativa in un Comune diverso da quello in cui è situata la sede di lavoro, utilizzando il proprio autoveicolo o motoveicolo, corrisposti attraverso un'indennità calcolata in base ai chilometri percorsi. Esiste tuttavia un altro aspetto per cui è importante conoscere i costi chilometrici: per la determinazione dei benefici in natura attribuiti dall'azienda a chi utilizza un mezzo della stessa azienda nell'espletamento dell'attività lavorativa e per i propri bisogni personali nel tempo libero.

Come ogni anno sono state pubblicate le **tabelle nazionali** dei **costi chilometrici** di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI. Queste tabelle rivestono una significativa rilevanza a livello fiscale, dal momento che sono pubblicate anche sulla Gazzetta Ufficiale, a seguito di provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. Ed allora, fringe benefit per il 2018 per ogni veicolo (dal ciclomotore all'auto elettrica), assegnato dall'Agenzia delle Entrate.

Quando parliamo di costi chilometrici secondo le tabelle dell'ACI, facciamo riferimento a quelle tabelle che quantificano il **rimborso** che spetta a chi svolge con il proprio mezzo attività lavorativa in favore del datore.

In sostanza, si tratta dei **rimborsi** effettuati dai datori di lavoro ai lavoratori, chiamati a svolgere la prestazione lavorativa in un Comune diverso da quello in cui è situata la sede di lavoro, utilizzando il **proprio autoveicolo o motoveicolo**, corrisposti attraverso un'**indennità** calcolata in base ai chilometri percorsi.

Tuttavia, esiste un altro aspetto per cui è importante conoscere i costi chilometrici, ovvero, per la determinazione dei **benefici in natura** attribuiti dall'azienda a chi utilizza un mezzo della stessa azienda nell'espletamento dell'attività lavorativa e per i propri **bisogni personali** nel tempo libero.

Ebbene, tra le tabelle vanno menzionate quelle relative agli autoveicoli a benzina in produzione, quelli a gasolio in produzione, a benzina-GPL, benzina-metano o metano esclusivo in produzione, elettrici, ibridi e ibridi plug-in in produzione, autoveicoli a benzina fuori produzione, autoveicoli a gasolio fuori produzione, agli autoveicoli a benzina-GPL, benzina-metano o metano esclusivo fuori produzione, agli autoveicoli elettrici, ibridi e ibridi plug-in fuori produzione, ed infine ai motoveicoli.

Va detto che, i prospetti nazionali tengono conto dei **costi di esercizio** del mezzo e della sua **progressiva usura**, come previsto dalla normativa vigente (art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 314/1997).

Giova ricordare che l'art. 51, comma 4, lettera a), TUIR, stabilisce che, per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, il valore del "**beneficio marginale**" è uguale al 30% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri

calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dall'ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. In pratica, si tratta della **determinazione** del tutto **forfettaria** di una **retribuzione in natura** da assoggettare a tassazione, indipendentemente dagli effettivi costi di utilizzo del mezzo e dalla reale percorrenza che il dipendente effettua con lo stesso veicolo.

Ed infatti, gli indicatori numerici riportati nelle tabelle serviranno per quantificare forfetariamente l'importo della **remunerazione aggiuntiva** derivante al dipendente dalla possibilità di utilizzare la vettura aziendale anche per fini privati.

Le tabelle suddividono i veicoli, auto e moto, sulla base del modello e della modalità di alimentazione.

Di conseguenza, per risalire al **valore del fringe benefit annuale** da riportare nella **dichiarazione** per ciascun mezzo, basterà porre attenzione all'ultima colonna dei prospetti dei costi chilometrici.

La pubblicazione delle tabelle chilometriche avviene annualmente, entro il 31 dicembre, e sono valide per l'anno successivo.